



CITTA' DI LATIANO

(Provincia di Brindisi)

Comando Polizia Municipale

Ordinanza n. 115

Oggetto: ordinanza dirigenziale di interruzione al traffico e di divieto di sosta in via Torre S.S. nel tratto compreso tra via Della Repubblica e via L. Ariosto **per il giorno 30.06.2012**

IL COMANDANTE

VISTO la richiesta del Sig. CALIOLO Pasquale, Presidente dell'A.D.S. " PLANET GYM ", del 06.04.2012 con la quale per il giorno 30.06.2012 ha chiesto l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione di danza sportiva in via Torre S.S.

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenza di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO l' articolo 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, nr.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.Dicembre, nr.495;

ORDINA

l'interruzione della circolazione e della sosta dei veicoli, previa apposizione della relativa segnaletica mobile, nella giornata del 30 del mese di Giugno 2012 dalle ore 06.00 alle ore 10,30 del 01.07.2012 in via Torre S.S. nel tratto compreso tra via Della Repubblica e via L. Ariosto, prescrivendo altresì il divieto di sosta lungo su ambedue i lati di via Della Repubblica nel tratto compreso tra via Sant'Antonio e via Torre SS.;

ORDINA

altresì il divieto di sosta dalle ore 06,00 del 30.06.2012 alle ore 10.30 del 01.07.2012 in via Ariosto lato stabili numeri dispari nel tratto compreso tra via Torre SS. e via Sant'Antonio; il divieto di sosta in via Sant'Antonio, lato stabili numeri dispari, nel tratto compreso tra via Della Repubblica e via Ariosto;

DISPONE

che gli autobus di linea provenienti da Torre S.S. e diretti per Mesagne –Brindisi e viceversa vengano deviati secondo le seguenti direttrici di marcia: via Torre - via Ariosto - via Sant'Antonio - via Della Repubblica - via Einaudi, via Berlinguer ecc.

Il Sig. CALIOLO Pasquale, quale concessionario dell'occupazione, è altresì obbligato all'installazione di tutta la segnaletica necessaria per evidenziare l'occupazione ed è l'unico responsabile della sicurezza delle installazioni e di quant'altro sia collegato all'uso delle stesse, restando sollevata, in sede civile e penale, l'Amministrazione tutta da qualunque danno o molestie che potrebbero derivarne.

Al Sig. CALIOLO Pasquale, è fatto altresì, obbligo di fare procedere allo smontaggio del palco e rimuovere ogni ingombro della carreggiata consecutivamente al termine della Manifestazione.

Il responsabile dell'ufficio Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma delle vigenti disposizioni di legge si avverte che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

In relazione al disposto dell'art.37 del D.L.gs nr.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al ministero dei Lavori Pubblici.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita con le sanzioni di cui all'articolo e 7 del Codice della Strada.

Il Comando di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare per l'esecuzione della presente Ordinanza, che entrerà in vigore dal momento dell'apposizione della prevista segnaletica.

Dalla Residenza Municipale 25.06.2012

**IL COMANDANTE
(Dott. Domenico PIGNATARO)**